

Mozione n. 452

presentata in data 7 febbraio 2019

a iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni, Maggi, Pergolesi, Fabbri, Carloni, Leonardini, Marconi, Urbinati, Giancarli, Talè, Traversini, Micucci, Marcozzi, Giorgini, Celani, Mastrovincenzo, Rapa, Minardi

“Richiesta al Governo italiano di giungere in tempi rapidissimi all’approvazione dell’atto normativo a tutela dei minori, facendo proprio il Ddl 692 del senato "Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell’articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci””

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- esiste, in Italia, un numero crescente di casi di sottrazione del figlio minore ad opera di un genitore, di situazioni familiari, cioè, nelle quali un genitore decide, illegittimamente, di allontanarsi e di portare via con sé il figlio, in un luogo sconosciuto o all'estero, al fine di impedirgli qualsiasi rapporto con l'altro genitore;
- il fenomeno risulta scarsamente indagato nella sua reale consistenza, soprattutto quando il minore è allontanato dall'Italia e portato in uno stato estero, prevalentemente nello stato d'origine del genitore sottraente (c.d. sottrazione internazionale del minore).
Le stime ufficiali, diffuse dal Dipartimento per la Giustizia minorile, contavano 941 istanze trattate dal 2000 al 2006
E, tuttavia, il Ministero per gli italiani all'estero ha riconosciuto l'esistenza di un sommerso che triplicherebbe queste cifre, e resta da considerare che questi dati, calcolati sulle coppie coniugate, trascurano episodi di sottrazione che avvengono nelle coppie conviventi more uxorio;
- le sottrazioni dei figli sono poste in essere immediatamente prima di richiedere la separazione o di interrompere la convivenza, oppure dopo il provvedimento giudiziale di affidamento dei figli, ad opera del genitore affidatario che intende recidere definitivamente il legame del figlio con l'altro genitore o del non affidatario che non riconosce il provvedimento;
- seppure assumono sempre più rilevanza i casi in cui il genitore sottraente ha una diversa nazionalità di origine e, comunque, decide di portare con sé il figlio all'estero, appaiono altrettanto preoccupanti i casi in cui il genitore, di origine italiana, sottrae il figlio e, pur permanendo nel territorio dello Stato, riesce a far perdere qualsiasi traccia all'altro genitore;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996, ratificata dall'Italia, stabilendo che tutte le decisioni relative ai fanciulli debbono dare considerazione preminente al loro superiore interesse portano a considerare che la vera vittima della sottrazione deve essere considerata il minore, nei confronti del quale, quindi, devono essere apprestate le necessarie e opportune tutele;

- esistono accordi internazionali che disciplinano la sottrazione internazionale dei minori. In particolare, la convenzione dell'Aja del 1980, ratificata dall'Italia con L. 15.1.1994 n. 64, tratta gli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori con l'obiettivo del loro rimpatrio. Tuttavia, la consistenza dei casi irrisolti chiede una riflessione sulla reale applicazione e sulla interpretazione data alle norme della convenzione al fine di valutarne l'efficacia, e occorre considerare che molti paesi non l'hanno ratificata;
- all'articolo 10 del regolamento dell'Unione Europea (regolamento (CE) n.2201/2003), concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, viene sancita la competenza nei casi di sottrazione di minori;
- i dati sul ricorso alla Convenzione dell'Aja che hanno coinvolto il nostro paese ci dicono che il numero di azioni intraprese dall'Italia verso gli Stati esteri è maggiore di quelle subite;
- è necessario e urgente per l'Italia dotarsi di strumenti di intervento efficaci e adeguati che, sempre avendo a riferimento la tutela dell'interesse del minore, servano a riparare, con rapidità, il danno che egli subisce a causa della sottrazione, ad accertare le responsabilità, nonché a ristabilire le giuste condizioni per adottare le soluzioni legislative in materia di affidamento;

Appurato che:

- al Senato, in data 19 luglio 2018 è stato presentato il disegno di legge n.692 "Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci"
- tale disegno di legge vuole assicurare una tutela penale più efficace al minorenni o all'infermo di mente che vengano sottratti al genitore affidatario, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, collocando il reato nell'ambito dei «delitti contro la libertà personale», consentendo alle Forze dell'Ordine l'esercizio di poteri più incisivi nella repressione di reati particolarmente riprovevoli e di allarme sociale

APPOGGIA

formalmente la suddetta iniziativa parlamentare, quale iniziativa e soluzione normativa che riconosce il minore vittima della sottrazione e consente di attivare tutti gli strumenti sia investigativi che coercitivi al fine di rintracciare e tutelare tempestivamente il minore indebitamente sottratto ad un genitore;

SOLLECITA

il contributo di tutti i gruppi parlamentari alla definizione della relazione in esame ovvero a presentare una risoluzione con la più ampia convergenza parlamentare al fine di addivenire in tempi brevi all'approvazione della risoluzione predisposta.

IMPEGNA

Il Presidente della Giunta regionale ad intervenire presso i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati affinché:

- sia data immediata definizione all'iter legislativo delle questioni innanzi rappresentate.